

## **ACCORDO D'USO DEI MARCHI E DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE RIFERIBILE ALLA CAMPAGNOLO S.R.L.**

Il presente atto (da ora in poi semplicemente l'Accordo) ha effetti tra CAMPAGNOLO S.r.l., azienda avente sede in Via della Chimica, 4 – 36100 VICENZA, Italia (da ora in poi Campagnolo) e

\_\_\_\_\_ (nome del Distributore/Dealer), (indicare se persona fisica, azienda o altro) avente sede operativa per la vendita dei prodotti Campagnolo oggetto del presente Accordo in

\_\_\_\_\_ (da ora in poi semplicemente Distributore/Dealer).

### **Premesso che**

1) scopo del presente Accordo è quello di regolare l'utilizzo dei marchi Campagnolo (da ora in poi sempre Marchi), delle specifiche tecniche, del materiale pubblicitario e delle immagini dei prodotti scaricabili nell'area "riservata" del sito Web [www.campagnolo.com](http://www.campagnolo.com) (da ora in poi semplicemente Materiali) da parte di soggetti rivenditori di prodotti originali. Ulteriore scopo è quello di presentare ai terzi la comunicazione aziendale di Campagnolo in modo rigorosamente uniforme e sotto il controllo di questa.

2) il Distributore/Dealer riconosce che Campagnolo è impresa celebre a livello mondiale nel campo del ciclismo e che gode pieni diritti esclusivi sui Marchi messi a disposizione con le modalità di cui infra;

- il Distributore/Dealer riconosce che Campagnolo è titolare degli eventuali Diritti d'Autore sui materiali ivi compreso il diritto esclusivo di riproduzione e modifica dei Materiali e che il presente Accordo non trasferisce o limita in alcun modo i diritti di Campagnolo sui propri segni distintivi o sui titoli e diritti di proprietà industriale o intellettuale.

### **Si conviene che**

3) Campagnolo concede al Distributore/Dealer la facoltà di utilizzare gratuitamente i Marchi ed i Materiali a scopi pubblicitari e promozionali, limitatamente a cataloghi, volantini, insegna del punto di vendita, allestimenti interni del punto di vendita, adesivi, materiali stampati da distribuire all'interno del punto di vendita, pubblicità su quotidiani o riviste a livello locale, sponsorizzazione e pubblicità in competizioni ciclistiche. L'uso nelle pagine web è consentito solo per messaggi promozionali riconducibili e chiaramente riferibili al Distributore/Dealer. E', invece, inclusa la possibilità di inserire i collegamenti ipertestuali al sito [www.campagnolo.com](http://www.campagnolo.com).

L'uso dei Marchi e dei Materiali deve essere finalizzato, direttamente o indirettamente a promuovere l'immagine di Campagnolo e cercare di incrementare le vendite di prodotti Campagnolo.

4) Il Distributore/Dealer non può utilizzare i Marchi o i Materiali per pubblicità su quotidiani o riviste a tiratura nazionale senza il preventivo consenso scritto di Campagnolo. Tale limitazione non si applica alle riviste specializzate esclusivamente in ciclismo.

5) Nel fare ciò, il Distributore/Dealer deve riprodurre fedelmente i Marchi, inclusi gli elementi grafici, rispettandone il pantone, le caratteristiche cromatiche ed i rapporti dimensionali.

Per qualsiasi riproduzione in formato elettronico il Distributore/Dealer si impegna ad utilizzare esclusivamente i Marchi ed i Materiali forniti da Campagnolo. Campagnolo metterà a disposizione su un proprio sito internet ad accesso condizionato molteplici riproduzioni dei propri Marchi e Materiali affinché il Distributore/Dealer li possa scaricare su un proprio elaboratore. Il Distributore/Dealer non può modificare i colori, le dimensioni o applicare qualunque altra modifica ai Marchi e ai Materiali scaricati. La riproduzione finale deve essere di ottima qualità e definizione senza sbavature.

6) Il Distributore/Dealer può autorizzare terzi (quali ad esempio tipografi, serigrafisti, cartellonisti ecc.) a riprodurre i Marchi ed i Materiali solo ed unicamente in relazione alla realizzazione grafica del proprio materiale pubblicitario ma non può autorizzare altri terzi all'uso dei Marchi o dei Materiali.

7) Il Distributore/Dealer non può registrare, adottare o in qualunque modo utilizzare ditte o nomi a dominio costituiti da o comprendenti i Marchi.

8) Il Distributore/Dealer non può produrre o autorizzare la produzione di gadgets recanti i Marchi Campagnolo, come ad esempio borracce da ciclista, portachiavi, ecc. senza l'autorizzazione scritta di Campagnolo.

9) Il Distributore/Dealer non deve utilizzare i Marchi o i Materiali con modalità che possano compromettere la reputazione di Campagnolo. Qualunque descrizione dei prodotti forniti da Campagnolo deve essere accurata e non ambigua. Il Distributore/Dealer non può utilizzare i Marchi o i Materiali per messaggi pubblicitari contenenti comparazioni con i prodotti dei concorrenti senza autorizzazione scritta di Campagnolo.

10) A semplice richiesta di Campagnolo e senza oneri per questa, il Distributore/Dealer si impegna, entro 15 giorni dalla richiesta a fornire documentazione completa ed esaustiva dei materiali pubblicitari realizzati che includessero i Marchi o i Materiali.

11) In caso di violazione del presente Accordo, il Distributore/Dealer si impegna a proprie spese a distruggere i materiali stampati che non fossero uniformi a quelli messi a disposizione o presentassero qualità o definizione palesemente insufficienti.

12) Il Distributore/Dealer si impegna a vincolare alle medesime pattuizioni del presente accordo i suoi successori legali.

13) Il presente Accordo può essere risolto da entrambe le parti mediante comunicazione scritta. In caso di risoluzione il Distributore/Dealer deve, entro 30 giorni, interrompere l'uso di tutti i documenti contenenti i Marchi e i Materiali in proprio possesso o sotto il proprio controllo e provvedere alla loro distruzione. Ogni esemplare in formato elettronico dei Marchi o dei Materiali, inclusi quelli presenti su siti o pagine web, deve essere permanentemente cancellato.

14) Il presente Accordo ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovato per egual periodo in assenza di una manifestazione di volontà contraria da parte dei contraenti da formularsi per iscritto.

15) Nel caso alcune tra le clausole del presente Accordo fossero ritenute invalide, illecite, o non azionabili sotto qualunque aspetto, le clausole invalide, illecite o non azionabili non comprometteranno le rimanenti e nel caso dette clausole non possano essere riaffermate da un foro competente in modo da riflettere per quanto possibile l'intento originale delle parti, nel rispetto della Legge applicabile il presente Accordo si intenderà costituito come se le clausole invalide, illecite o non azionabili non fossero mai state inserite.

16) Il presente Accordo rappresenta integralmente le intenzioni delle parti e aggiorna tutti gli accordi precedenti o esistenti, sia in forma scritta che verbale, aventi il medesimo oggetto e non può essere cambiato o modificato in forma scritta approvata da entrambe le parti.

17) La validità, l'interpretazione e l'estensione di questo Accordo è governata dalla Legge Italiana senza considerare eventuali conflitti.

18) Il presente Accordo si considera avente effetto fin dal momento dell'approvazione online da parte del Distributore/Dealer. Il Distributore/Dealer riceverà a mezzo posta elettronica una copia confirmatoria di questo Accordo che dovrà essere stampata, sottoscritta e restituita a Campagnolo in due copie firmate in originale.

Letto approvato e sottoscritto  
in ..... il .....

**Campagnolo S.r.l.**

**Il Distributore/Dealer**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del Codice Civile le Parti espressamente approvano le condizioni e pattuizioni di cui ai numeri 2,5,7,9,10,12,15,17.

Letto, sottoscritto e approvato  
in ..... il .....

**Campagnolo S.r.l.**

**Il Distributore/Dealer**